

La Commissione ha concluso che la Repubblica ellenica non ha ancora adottato tali misure o che comunque non le ha comunicate alla Commissione.

La Commissione chiede alla Corte che condanni la Repubblica ellenica alle spese.

Ricorso proposto il 13 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-112/08)

(2008/C 128/42)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. M.A. Rabanal Suarez e sig.ra P. Dejmek, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006 ⁽¹⁾, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio e, nello specifico, ai seguenti: art. 68, n. 3; art. 72; art. 73, n. 3; art. 74; artt. 99, 100 e 101; artt. 110-114; artt. 118 e 119; artt. 124-127; artt. 129-132; art. 133; art. 136; artt. 144 e 145; art. 149; art. 152; art. 154, n. 1; art. 155; allegato V; allegato VI (esclusa la parte I); allegati VII-XII (escluso l'allegato X, parti I, II e III) o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, la Spagna è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detta direttiva.

— condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/48/CE è scaduto il 31 dicembre 2006.

⁽¹⁾ GU L 177, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van Cassatie van België il 17 marzo 2008 — C. Meerts/Proost NV

(Causa C-116/08)

(2008/C 128/43)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrente: C. Meerts

Resistente: Proost NV

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni della clausola 2, punti 4, 5, 6 e 7 dell'accordo quadro sul congedo parentale, stipulato il 14 dicembre 1995 dalle organizzazioni interprofessionali a carattere generale UNICE, CEEP e CES, figurante nell'allegato della direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE ⁽¹⁾, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, debbano essere interpretate nel senso che, in caso di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro durante il periodo di prestazioni lavorative diminuite, senza grave motivo o senza rispetto del termine di preavviso previsto dalla legge, l'indennità di licenziamento dovuta al lavoratore deve essere calcolata in base allo stipendio di base, come se il lavoratore non avesse diminuito le sue prestazioni lavorative in forma di congedo parentale, ai sensi del punto 3.a della clausola 1 dell'accordo quadro.

⁽¹⁾ GU L 145, pag. 4.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 18 marzo 2008 — Transporte Urbanos y Servicios Generales S.A.L./Stato spagnolo

(Causa C-118/08)

(2008/C 128/44)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Transporte Urbanos y Servicios Generales S.A.L.

Convenuta: Stato spagnolo

Questioni pregiudiziali

Se risulti contraria ai principi di equivalenza e di effettività l'applicazione di una diversa disciplina, elaborata dal Tribunal Supremo del Regno di Spagna nelle sentenze 29 gennaio 2004 e 24 maggio 2005, ai casi riguardanti ricorsi diretti a far valere la responsabilità patrimoniale dello Stato legislatore, in funzione del fatto che i detti ricorsi si fondino su atti amministrativi adottati in applicazione di una legge dichiarata incostituzionale ovvero di una norma dichiarata contraria al diritto comunitario.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 18 marzo 2008 — Mechel Nemunas UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-119/08)

(2008/C 128/45)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: Mechel Nemunas UAB

Convenuto: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Questioni pregiudiziali

Se occorra interpretare le disposizioni della prima direttiva del Consiglio 67/227/CEE ⁽¹⁾ e/o l'art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE ⁽²⁾ nel senso che esse vietavano a uno Stato membro di mantenere e di riscuotere ritenute sui redditi in applicazione della legge della Repubblica di Lituania sul finanziamento del programma di manutenzione e sviluppo della rete

stradale nella forma dell'imposta descritta nell'ambito di tale ordinanza.

⁽¹⁾ Prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU 71, pag. 1301).

⁽²⁾ Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Ricorso proposto il 31 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-130/08)

(2008/C 128/46)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Kontou-Durande)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per garantire in ogni caso l'esame del merito della domanda di asilo di un cittadino di un paese terzo, il quale in applicazione dell'art. 16, n. 1, lett. d), del regolamento n. 343/2003, venga trasferito in Grecia per essere ripreso in carico ai fini dell'esame della sua domanda, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 343/2003.

— condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (in prosieguo: l'«Alto commissariato») ha richiamato l'attenzione della Commissione sulla questione della compatibilità della normativa ellenica relativa alla procedura di riconoscimento degli stranieri come rifugiati con le disposizioni del regolamento n. 343/2003, nel caso in cui lo straniero abbia lasciato ingiustificatamente il paese e per il quale vi sia una decisione di interrompere la procedura di esame della domanda di asilo.

2. Il problema deriva dall'art. 2, n. 8, del decreto del presidente della Repubblica 6 aprile 1999, n. 61 (FEK A'63) relativo all'interruzione della procedura di esame della domanda di